



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 07/07/2025

Numero Registro Dipartimento 1202

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9850 DEL 07/07/2025

Settore Gestione Entrate

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott.STEFANIZZI MICHELE

(con firma digitale)

Oggetto: RICONOSCIMENTO TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ FARMACIA DOTT.
FRANCESCO ROSOLINO DE SANDO - SEDE FARMACEUTICA DEL COMUNE DI LAMEZIA
TERME (CZ) – DALLA GESTIONE EREDITARIA IN CAPO ALLA SOCIETA' IN NOME
COLLETTIVO CON RAGIONE SOCIALE “FARMACIA DE SANDO DI DE SANDO GIOVANNI E
DE SANDO ANTONELLA S.N.C.”.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.";
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante "Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i." approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell'8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "Salute e Welfare", in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025" e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "Salute e Welfare" della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

VISTI altresì:

- il D.Lgs.n. 118/2011 contenente disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015 di attuazione dello Split Payment;

- la Legge Regionale n. 41 del 23/12/2024 – Legge di stabilità regionale 2025;
- la Legge Regionale n. 42 del 23/12/2024 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027;
- la DGR n. 766 del 27/12/2024 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, D.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 767 del 27/12/2024 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (art. 39, c. 10, D.lgs. 23/06/2011, n. 118);

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

- **CHE** dalla documentazione conservata in atti risulta che in data 3 gennaio 2024 è deceduto in Lamezia Terme (CZ), senza lasciare testamento, il dott. De Sando Francesco Rosolino, farmacista, titolare dell'omonima farmacia con esercizio nel Comune di Lamezia Terme (CZ) Via delle Terme n. 54, afferente la sede farmaceutica n. 1 della pianta organica delle farmacie del medesimo Comune, già gestita sotto forma di impresa individuale in virtù della D.G.R. n. 3626 del 16 novembre 1989 e del D.P.G.R. n. 19 del 9 gennaio 1990;

-**CHE** il giorno 9 gennaio 2024, in Lamezia Terme (CZ), con atto pubblico di rinuncia ad eredità a rogito notaio dott. Sebastiano Panzarella, Repertorio n. 26.761, Raccolta n. 17.202, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Lamezia Terme in data 9 gennaio 2024 al n. 104 Serie 1T, la sig.ra Matera Serafina Maria Teresa, in qualità di coniuge ed erede legittimo del defunto dott. De Sando Francesco Rosolino, ha dichiarato di rinunciare all'eredità alla stessa devoluta *ex lege* in morte del proprio coniuge;

-**CHE** come evincesi dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dalla dott.ssa De Sando Antonella in qualità di coerede del defunto farmacista ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conservata in atti, unici chiamati alla successione del defunto dott. De Sando Francesco Rosolino sono la medesima dichiarante ed il sig. De Sando Giovanni, figli del *de cuius*;

-**CHE** l'eredità del *de cuius*, non essendovi disposizioni testamentarie, si è devoluta per successione legittima a favore dei due figli, per la quota pari a 1/2 (un mezzo) ciascuno, ed è stata accettata tacitamente dai chiamati ad essa, avendo il coniuge del defunto, sig.ra Matera Serafina Maria Teresa, rinunciato all'eredità medesima mediante il summenzionato atto pubblico di rinuncia all'eredità a rogito notaio dott. Sebastiano Panzarella, Repertorio n. 26.761, Raccolta n. 17.202, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Lamezia Terme in data 9 gennaio 2024 al n. 104 Serie 1T;

- **CHE** con istanza datata 11 gennaio 2024 trasmessa a mezzo PEC di pari data, successivamente integrata con PEC del 12 gennaio 2024 e del 17 gennaio 2024, conservate in atti, i figli del *de cuius*, sig. De Sando Giovanni e dott.ssa De Sando Antonella, in qualità di eredi successibili a tenore di legge, per come risulta dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, hanno chiesto, ai sensi della vigente normativa, l'autorizzazione alla gestione ereditaria della farmacia del defunto padre, dott. De Sando Francesco Rosolino, sotto la direzione tecnica della dott.ssa De Sando Antonella, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale di Catanzaro;

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 725 del 22 gennaio 2024 si è provveduto ad autorizzare ai sensi di legge, gli eredi legittimi del defunto dott. De Sando Francesco Rosolino, e precisamente i figli dott.ssa De Sando Antonella e sig. De Sando Giovanni, alla gestione in comunione ereditaria della sede farmaceutica sita nel Comune di Lamezia Terme (CZ), alla Via delle Terme n. 54, per il periodo di tempo previsto dalla vigente normativa, sotto la direzione tecnica della dott.ssa De Sando Antonella, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Catanzaro;

-**CHE** in forza del suddetto provvedimento i coeredi legittimi hanno continuato l'attività di farmacia, in forma congiunta tra gli stessi, con la denominazione "*Eredi di De Sando Dr. Francesco*" e la Partita IVA 03947880799, sotto la responsabilità di un direttore individuato nella persona del coerede dott.ssa De Sando Antonella, farmacista iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Catanzaro ed in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475;

-**CHE** la gestione in via provvisoria della farmacia ha dato luogo ad una società di fatto, con oggetto commerciale, tra i coeredi legittimi, denominata "*Eredi di De Sando Dr. Francesco*" e regolata dalle norme sulla società in nome collettivo irregolare, cui non è collegata la titolarità del diritto di esercizio della farmacia, già ascritto al defunto dott. De Sando Francesco Rosolino e destinato a rimanere latente per la durata della gestione in via provvisoria medesima;

-**CHE** con determina dirigenziale n. 339 del 24 gennaio 2024 il direttore dell'U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha provveduto a prendere atto del summenzionato decreto regionale n. 725 del 22 gennaio 2024;

-**CHE** in data 3 gennaio 2025 è stata presentata all'Agenzia delle Entrate di Lamezia Terme la dichiarazione di successione in morte del dott. De Sando Francesco Rosolino, annotata al n. 999 del Volume 88888;

-**CHE** con istanza datata 26 maggio 2025 trasmessa a mezzo PEC del 27 maggio 2025, conservata in atti, la dott.ssa De Sando Antonella, in qualità di socio amministratore e legale rappresentante della società in nome collettivo di nuova costituzione avente ragione sociale "*Farmacia De Sando di De Sando Giovanni e De Sando Antonella S.n.c.*", con sede legale nel Comune di Lamezia Terme (CZ), via delle Terme n. 54, ha chiesto in capo a detta Società il riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Lamezia Terme (CZ), nonché della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in via delle Terme n. 54, già condotta sotto forma di impresa individuale e di titolarità del defunto dott. De Sando Francesco Rosolino in virtù della D.G.R. n. 3626 del 16 novembre 1989 e del D.P.G.R. n. 19 del 9 gennaio 1990;

-**CHE** il giorno 12 maggio 2025, in Lamezia Terme (CZ), con atto pubblico di conferimento di azienda in società in nome collettivo continuativa di società di fatto a rogito notaio dott. Sebastiano Panzarella, Repertorio n. 28.038, Raccolta n. 18.067, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Lamezia Terme in data 16 maggio 2025 al n. 1562 Serie 1T, i coeredi legittimi del defunto dott. De Sando Francesco Rosolino, intendendo conferire in società la titolarità dell'azienda commerciale connessa al diritto di esercizio della farmacia caduta in comunione ereditaria, hanno costituito la società in nome collettivo corrente sotto la ragione sociale "*Farmacia De Sando di De Sando Giovanni e De Sando Antonella S.n.c.*", in sigla "*Farmacia De Sando S.n.c.*", avente sede legale nel Comune di Lamezia Terme, via delle Terme n. 54 e per oggetto sociale esclusivo la gestione di aziende organizzate per lo svolgimento di attività di farmacia ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

-**CHE** il capitale sociale della società "*Farmacia De Sando di De Sando Giovanni e De Sando Antonella S.n.c.*", determinato in euro 20.000,00, risulta assunto e sottoscritto dai soci costituenti nel modo seguente:

- De Sando Giovanni, titolare del diritto di piena proprietà su una di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 9.980,00, pari al 49,9% dell'intero capitale sociale;
- De Sando Antonella, titolare del diritto di piena proprietà su una di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 10.020,00, pari al 50,1% dell'intero capitale sociale;

-**CHE** contestualmente, con il summenzionato atto pubblico di conferimento di azienda in società in nome collettivo continuativa di società di fatto del 12 maggio 2025 a rogito notaio dott. Sebastiano Panzarella, Repertorio n. 28.038, Raccolta n. 18.067, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Lamezia Terme in data 16 maggio 2025 al n. 1562 Serie 1T, i soci costituenti, ad integrale liberazione della quota di capitale sociale da ciascuno sottoscritta, hanno conferito in natura, solidalmente tra loro e per 1/2 (un mezzo) ciascuno, nella società "*Farmacia De Sando di De Sando Giovanni e De Sando Antonella S.n.c.*", che a mezzo del proprio legale rappresentante ha accettato, la titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica n. 1 del Comune di Lamezia Terme (CZ) nonché la proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, avente ad oggetto l'attività di farmacia e corrente in via delle Terme n. 54, già gestita in forma di impresa individuale in virtù della D.G.R. n. 3626 del 16 novembre 1989 e del D.P.G.R. n. 19 del 9 gennaio 1990 ed in forma di società di fatto denominata "*Eredi di De Sando Dr Francesco*" in virtù del decreto dirigenziale n. 725 del 22 gennaio 2024;

DATO ATTO CHE:

- il negozio giuridico di conferimento di azienda-farmacia è sottoposto alla condizione sospensiva cumulativa ed irretroattiva (in espressa deroga all'art. 1360 Cod. Civ.):
 - a) del rilascio del provvedimento amministrativo di riconoscimento, in capo alla società conferitaria, del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, di cui al combinato disposto dell'art. 12, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, secondo comma, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii.;
 - b) dell'adozione, da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, e successiva notificazione individuale alla parte conferitaria, del provvedimento di presa d'atto del summenzionato decreto amministrativo di riconoscimento con assegnazione alla suddetta Società del proprio codice regionale;

- gli effetti dell'avveramento della condizione sospensiva cumulativa si producono dal giorno nel quale, a seguito del decreto amministrativo di riconoscimento, sarà assegnato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro alla società conferitaria il proprio codice identificativo regionale;
- il decreto amministrativo di riconoscimento del trasferimento della titolarità della sede farmaceutica ha natura di accertamento costitutivo, privo di efficacia retroattiva e, quindi, solo dal giorno in cui esso produce effetti la società conferitaria diviene titolare del diritto di esercizio della sede farmaceutica e proprietaria dell'azienda commerciale che vi è connessa; pertanto l'azienda-farmacia, fino all'avveramento della suddetta condizione sospensiva, continua ad operare sotto forma di ditta individuale costituita in impresa individuale;

PRESO ATTO CHE:

- alla data di stipula dell'atto pubblico di conferimento di azienda-farmacia in società in nome collettivo (12 maggio 2025) non risultava ancora decorso il termine massimo per la gestione in via provvisoria della farmacia, consistente – ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e dell'art. 7, comma 10, della legge 8 novembre 1991, n. 362 – in sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione in morte del dott. De Sando Francesco Rosolino, presentata per via telematica all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Lamezia Terme (CZ) in data 3 gennaio 2025 ed ivi annotata al n. 999 del Volume 88888;
- nel richiamato atto pubblico di regolarizzazione della società di fatto - costituita per fatti concludenti tra i coeredi legittimi a seguito dell'apertura della successione legittima del *de cuius* - in società in nome collettivo a rogito notaio dott. Sebastiano Panzarella, Repertorio n. 28.038, stipulato in data 12 maggio 2025, è dato atto che: << V) Il provvedimento amministrativo con il quale avverrà il riconoscimento ha natura di accertamento costitutivo, privo di efficacia retroattiva e, quindi, solo dal giorno in cui esso produrrà effetto la costituenda società nella quale viene conferita la titolarità dell'azienda commerciale connessa al diritto di esercizio della farmacia diverrà titolare del diritto di esercizio della farmacia; VI) nelle more del riconoscimento la società consente, al fine di assicurare la continuità del servizio farmaceutico, come servizio pubblico e sociale, proseguire la gestione in via provvisoria della farmacia, iniziata dai coeredi contitolari dell'azienda e che giusta l'autorizzazione sopra indicata hanno gestito nella veste giuridica di società di fatto e quindi anche tale attività verrà continuata dalla società conferitaria, avvalendosi del diritto di esercizio già ascrivito al defunto Titolare della stessa e dei suoi eredi quali esercenti in via provvisoria; VII) In conseguenza del definitivo acquisto in capo alla costituenda società, la società di fatto instauratasi tra i coeredi gestori dell'azienda conferita automaticamente cessa >>;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 la direzione tecnico-professionale della farmacia della società "Farmacia De Sando di De Sando Giovanni e De Sando Antonella S.n.c.", con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, è stata affidata alla dott.ssa De Sando Antonella, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ed iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Catanzaro;

VISTA la ricevuta telematica di pagamento dell'importo di euro 3.997,38 (tremilanovecentonovantasette/38) (Identificativo ricevuta: 0d6b9aea814942778918ea90aa88ae5e), effettuato in data 21 maggio 2025 a titolo di tassa di rilascio di concessione regionale per il tramite del portale "PagoPA Mypay", conservata in atti;

DATO ATTO CHE l'importo di euro 3.997,38 (tremilanovecentonovantasette/38), versato a titolo di tassa di rilascio di concessione regionale di autorizzazione all'esercizio della farmacia, sarà accertato, con successivo atto, dal Settore n. 5 "Gestione Altri Tributi" del Dipartimento "Economia e Finanze" ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.118/2011e s.m.i.- allegato 4.2;

CONSIDERATO CHE la richiesta in argomento è sottoposta al parere della Commissione Farmaceutica Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 18/1990, previa istruttoria da parte del competente Settore;

DATO ATTO CHE con nota PEC del 23 giugno 2025 si è provveduto a richiedere ai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale il rilascio del parere previsto dall'art. 2, comma 2, L.R. n.18/90 a mezzo i comuni sistemi informatici;

PRESO ATTO del parere favorevole reso dai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale a mezzo i comuni sistemi informatici, con nota PEC prot. n. 460718 del 24/06/2025 e mail prot.n. 490987 del 03/07/2025, conservate in atti;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa alla Società interessata a mezzo PEC del 27 maggio 2025, conservata in atti;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "*Farmacia De Sando di De Sando Giovanni e De Sando Antonella S.n.c.*", attestanti l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia, di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, lett. b) e c) della legge 362/1991;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "*Farmacia De Sando di De Sando Giovanni e De Sando Antonella S.n.c.*", attestanti l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dai soci della società "*Farmacia De Sando di De Sando Giovanni e De Sando Antonella S.n.c.*", attestanti l'insussistenza, nei propri confronti e nei confronti dei propri familiari maggiorenni conviventi, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CZUTG_Ingresso_0056699_20250530 del 30/05/2025, relativa alla società "*Farmacia De Sando di De Sando Giovanni e De Sando Antonella S.n.c.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento comporta oneri in entrata a carico del Bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI RICONOSCERE, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della farmacia del defunto dott. De Sando Francesco Rosalino - sede farmaceutica n. 1 del Comune di Lamezia Terme (CZ) - nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente alla via delle Terme n. 54, dalla gestione ereditaria della società di fatto denominata "*Eredi di De Sando Dr Francesco*" – costituitasi per fatti concludenti a seguito dell'apertura della successione legittima del *de cuius* ed autorizzata con decreto dirigenziale n. 725 del 22 gennaio 2024 – in capo alla società in nome collettivo di nuova costituzione con ragione sociale "*Farmacia De Sando di De Sando Giovanni e De Sando Antonella S.n.c.*", (P. IVA 03947880799), avente all'attualità quali unici soci la dott.ssa De Sando Antonella ed il sig. De Sando Giovanni, sotto la direzione tecnica della dott.ssa De Sando Antonella, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Catanzaro;

2. DI DARE ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CZUTG_Ingresso_0056699_20250530 del 30/05/2025, relativa alla società "*Farmacia De Sando di De Sando Giovanni e De Sando Antonella S.n.c.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

3. DI DARE ATTO CHE l'importo di euro 3.997,38 (tremilanovecentonovantasette/38), versato a titolo di tassa di rilascio di concessione regionale di autorizzazione all'esercizio della farmacia, sarà accertato, con successivo atto, dal Settore n. 5 "*Gestione Altri Tributi*" del Dipartimento "*Economia e Finanze*" ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.118/2011e s.m.i.- allegato 4.2;

4. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

5. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Lamezia Terme (CZ), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale, all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Catanzaro ed al Settore n. 5 "*Gestione Altri Tributi*" del Dipartimento "*Economia e Finanze*";

6. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

8. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

CALABRO' TOMMASO

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE

**SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Numero Registro Dipartimento 1202 del 07/07/2025

OGGETTO RICONOSCIMENTO TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ FARMACIA DOTT. FRANCESCO ROSOLINO DE SANDO - SEDE FARMACEUTICA DEL COMUNE DI LAMEZIA TERME (CZ) – DALLA GESTIONE EREDITARIA IN CAPO ALLA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO CON RAGIONE SOCIALE "FARMACIA DE SANDO DI DE SANDO GIOVANNI E DE SANDO ANTONELLA S.N.C."

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 07/07/2025

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Michele Stefanizzi

(con firma digitale)